

## **REGOLAMENTO CLP: RICADUTE SULLA NORMATIVA PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Ludovica Malaguti Aliberti

*Centro Nazionale Sostanze Chimiche. Istituto Superiore di Sanità, Roma*

Nella normativa che regola la tutela della salute nei luoghi di lavoro, la protezione da agenti chimici ha sempre rivestito un ruolo fondamentale. Fin dal 1956 con l'emanazione del decreto legislativo n. 547 si parlava già diffusamente di protezione da sostanze nocive. In tale terminologia si intendeva fare riferimento alle sostanze chimiche, ma non solo infatti tra queste comparivano anche gli agenti infettanti,

Il termine nocivo aveva allora connotati certamente diversi da quanto oggi si vuole significare anche in termini di classificazione. Tale commistione nella normativa sulla salute nei luoghi di lavoro si è via via sanata fino alla emanazione del DL.vo 81/2008 (corretto poi dal 106 del 2009) che dedica il titolo IX alla protezione da agenti chimici. Tuttavia sfogliando l'articolato il termine "nocivo" è ancora presente con accezione ben diversa da quanto oggi comunemente indicato dai regolamenti europei. Già nel DL.vo 626/94 il recepimento delle direttive europee relative alle sostanze chimiche non era stato completo, infatti fu necessario aggiornare per ben due volte la normativa per allinearla a quella europea: infatti nel 2000 il DL.vo 66/00 (*Attuazione delle Direttive 1997/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la Direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro*) aggiungeva la protezione agli agenti mutageni e nel 2002 il DL.vo 25 andava ad integrare il DL.vo 626 con il titolo VII bis "protezione da agenti chimici". Oggi tutte queste integrazioni sono contenute all'interno del titolo IX "sostanze pericolose" con i suoi capitoli: Protezione da agenti chimici (art. 221-232), protezione da agenti cancerogeni e mutageni (art. 233-245), Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (art. 246-267).

Parlando di definizioni ancora vigenti nel DL.vo 81 del 2008 si fa riferimento a "agenti chimici" "tutti gli elementi o composti chimici sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale, o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. Serve già in questa definizione individuare cosa si intenda per composto (sostanza) e miscugli (miscele), in funzione di quanto regolamentato nel Regolamento CLP (*Classification, labelling and packaging*) (Regolamento CE 1272/2008).

In particolare si segnalano alcune criticità e difformità presenti nel Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce del regolamento. Come già osservato sono presenti nell'articolato del decreto 2008/81 difformità in relazione alle definizioni di agenti chimici e della normativa alla quale si fa riferimento (sono infatti ancora citate le direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE) inoltre le miscele sono ancora chiamate "preparati", si rende quindi necessario trovare una modalità (adeguamento normativo) per correggere tali difformità come peraltro è anche richiesto dal Regolamento CLP nel suo considerando numero 14. Tale difformità non è solo un fatto meramente formale poiché le terminologie aiutano nell'individuare i corretti percorsi di valutazione. Anche il Regolamento europeo REACH (*Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals*) che conteneva terminologie diverse è stato poi corretto dalla emanazione del Regolamento CLP negli articoli 57 e 58.

L'applicazione del Regolamento CLP e delle precedenti Direttive e conseguenti normative nazionali, danno oggi ed hanno fornito nel tempo gli elementi conoscitivi e gli strumenti applicativi per una corretta identificazione del pericolo e della seguente valutazione del rischio per le esposizioni ad agenti chimici nei luoghi di lavoro.

Il Regolamento CLP, nel *Considerando* 11, aiuta ad individuare quali siano gli ambiti applicativi del regolamento stesso: infatti esso dovrebbe applicarsi, in via di principio, a tutte le sostanze e miscele fornite nella Comunità, tranne nei casi in cui disposizioni più specifiche circa la classificazione e l'etichettatura sono contenute in altre norme della legislazione comunitaria,

Questa presentazione si sofferma soprattutto sulla conoscenza dei fondamenti del regolamento stesso che possono aiutare nell'individuazione dei pericoli e nella valutazione del rischio da esposizione, tenendo conto delle possibili esposizioni differenti, delle esposizioni croniche e/o delle basse esposizioni ma ripetute nel tempo, e dei possibili effetti sugli organi bersaglio (in questo caso diventa importante la conoscenza delle nuove tabelle delle malattie professionali e dei nuovi elenchi delle malattie professionali con l'obbligo di denuncia alle autorità competenti ASL, ispettorati del lavoro, INAIL, Magistratura).

La classificazione delle sostanze chimiche deve riflettere il tipo e la gravità dei pericoli intrinseci di una sostanza o miscela. Non deve essere confusa con la valutazione dei rischi che pone in relazione un determinato pericolo con l'esposizione effettiva degli esseri umani o dell'ambiente alla sostanza o miscela che presenta tale pericolo. Il comune denominatore della classificazione e della valutazione dei rischi è tuttavia l'identificazione e la valutazione del pericolo.

Poiché l'obiettivo del Regolamento CE 2008/1272 è quello di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, in altre parole di definire le proprietà secondo le quali una sostanza o miscela soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa, si comprende facilmente quanto ciò sia importante ai fini della tutela della salute per le esposizioni lavorative, e quanto il datore di lavoro debba conoscere tali caratteristiche per mettere in atto tutte le cautele e le misure di prevenzione e protezione necessarie per abbattere il rischio.

Il principio generale della Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS) è contenuto nell'articolo 31 del REACH dove si dice che:

Il fornitore deve trasmettere una SDS

- a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; o
- b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'Allegato XIII; o
- c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

Il *Considerando* 13 del regolamento ricorda che:

È in particolare opportuno includere le classi di pericolo definite nel GHS che tengono conto specificamente del fatto che i pericoli fisici che le sostanze o miscele possono presentare sono in parte determinati dalle modalità del loro rilascio.

La ricaduta immediata che si porta dietro l'applicazione del Regolamento CLP, alla luce di quanto indicato dal considerando richiamato è fondamentale per la valutazione dei rischi collegati alle esposizioni professionali che il datore di lavoro ha l'obbligo di eseguire per ciascun lavoratore e per ciascuna fase di lavorazione presente nei luoghi di lavoro. Non basta quindi conoscere le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche della sostanza o della miscela utilizzata ma è necessario affiancarla alla conoscenza delle operazioni di lavoro e al

layout dei luoghi di lavoro oltre naturalmente alle quantità presenti e utilizzate giornalmente, alle modalità di conservazione degli stessi e del loro smaltimento e alle modalità di protezioni messe in atto. Tali informazioni devono essere parte integrante della documentazione della valutazione dei rischi che il datore di lavoro è obbligato a conservare presso di sé.

Come si è detto parte di tali informazioni è reperibile nelle SDS che obbligatoriamente accompagnano le sostanze pericolose.

Dal 1° dicembre 2010 le SDS delle sostanze pericolose dovranno essere aggiornate secondo i nuovi criteri presenti nell'Allegato II del REACH (che il 20 maggio 2010 è stato modificato con il Regolamento (UE) n. 453/2010). Le novità della SDS riguardano anche la modifica dei simboli (pittogrammi) e le frasi di rischio e consigli di prudenza nelle modalità definite nel GHS (*Global Harmonization System of classification and labelling of chemicals*). Le SDS devono essere compilate dal produttore/importatore all'atto della sua immissione in commercio per tutte le sostanze e le miscele classificate come pericolose indipendentemente dalle quantità prodotte o importate.

Quindi lo sforzo che viene richiesto all'impresa nell'aggiornamento delle etichette e delle schede di sicurezza ha anche una ricaduta importante per i datori di lavoro e per i lavoratori a causa delle nuove terminologie e dei nuovi simboli o pittogrammi oltre che dei nuovi contenuti.

Le miscele classificate come pericolose ai sensi del regolamento, che rispondono cioè ai criteri presenti nell'Allegato I devono essere fornite ai datori di lavoro corredate dalle SDS. Il datore di lavoro può richiedere la SDS anche quando le miscele, pur non soddisfacendo ai criteri per essere classificate come pericolose a norma degli articoli 5, 6 e 7 della Direttiva 1999/45/CE, contengono una sostanza che sia:

- a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1% in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente; o
- b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1% in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'Allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); o
- c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

Le schede dati di sicurezza sono aggiornate in funzione delle richieste previste dalla armonizzazione, dall'eventuale aggiornamento della classificazione armonizzata ma anche a causa dell'aggiornamento dell'Allegato II del REACH che regola la stesura delle SDS alla luce della nuova classificazione CLP.

L'etichetta è l'altro strumento fondamentale per l'informazione al lavoratore sui pericoli derivanti dall'esposizione ad agenti chimici e per tale motivo il Regolamento CLP ne individua il contenuto e il modo in cui tali informazioni devono essere organizzati. Infatti, l'Allegato III ne caratterizza le diverse parti. Le informazioni richieste sono gli identificatori del prodotto, l'identità del fornitore, i simboli di pericolo, le parole di segnalazione, le frasi di rischio e i messaggi di attenzione. Sono previste disposizioni transitorie quando esiste l'obbligo di etichettatura in conformità al Regolamento CLP e quando è ancora applicabile l'etichettatura in conformità alla DSP o alla DPP.

L'Allegato II del Regolamento CLP è di particolare interesse ai fini dell'etichettatura delle sostanze e delle miscele perché definisce le "Disposizioni particolari relative all'etichettatura e all'imballaggio di talune sostanze e miscele". Affinché siano disponibili informazioni sulle sostanze pericolose che rientrano nella composizione di miscele contenenti almeno una sostanza

classificata come pericolosa, bisognerebbe fornire, ove opportuno, informazioni supplementari sulle etichette. Fra queste disposizioni è di particolare rilevanza per le esposizioni professionali quella riguardante le sostanze sensibilizzanti per le vie respiratorie, presenti anche in miscele non classificate. In questo caso le etichette debbono riportare informazioni aggiuntive che aiutano ad individuare le sostanze pericolose presenti:

2.8 L'etichetta dell'imballaggio delle miscele contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante e presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1% o in concentrazione pari o superiore a quella indicata per la sostanza stessa in una nota specifica dell'Allegato VI, parte 3, reca la seguente dicitura:

EUH208 — Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare una reazione allergica

A partire dal 1° dicembre 2010, le etichette delle *sostanze* dovranno essere conformi al nuovo sistema CLP. Per le *miscele*, fino al 1° giugno 2015, le aziende incaricate dell'etichettatura saranno libere di utilizzare uno dei due sistemi. Se si sceglie il nuovo sistema, l'etichetta dovrà essere preparata di conseguenza, ma nella scheda dei dati di sicurezza dovranno essere riportate entrambe le classificazioni. A partire dal 1° giugno 2015, le direttive correnti saranno abrogate e interamente sostituite dal nuovo Regolamento CLP.

Nella catena di approvvigionamento riveste un ruolo particolare ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro la figura dell'Utilizzatore a valle, che è definito "Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.". Questa definizione è perfettamente applicabile al "Datore di lavoro" così come individuato dall'articolo 2 comma b del DL.vo 81/2008.

Non rientrano quindi nella categoria di utilizzatori a valle i lavoratori dipendenti, ma lo sono a tutti gli effetti i Datori di lavoro, gli artigiani gli utilizzatori di sostanze chimiche per uso hobbistico, il lavoratore in proprio.

Il Regolamento CLP impone a tutti i fornitori di una catena d'approvvigionamento l'obbligo generale di cooperare per soddisfare i requisiti in materia di classificazione.

È necessario che anche in datore di lavoro nel suo ruolo previsto nella catena di approvvigionamento, per l'obbligo previsto della valutazione del rischio derivante dalla esposizione lavorativa, qualora le modalità di esposizione siano diverse da quelle descritte nella Scheda di sicurezza fornita dal produttore/importatore, compia nell'individuare le caratteristiche della esposizione prevista nel suo processo lavorativo e nei limiti del ragionevole, ogni sforzo per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono interessare la classificazione delle sostanze o miscele utilizzate. Quindi è obbligo del datore di lavoro informare il produttore/importatore delle modalità di esposizione non descritte al fine di procedere, senza ritardo ingiustificato a una nuova valutazione della classificazione pertinente adeguata e attendibile.

Volendo considerare le normative che possano avere un impatto sulla propria applicazione dal nuovo Regolamento CLP non si possono non ricordare i decreti ministeriali che sono stati emanati in ottemperanza al DM 23 febbraio 2000 n. 38 che all'articolo 10 istituisce la "Commissione tecnico scientifica per l'aggiornamento delle Tabelle delle malattie professionali e l'elenco delle possibili malattie professionali con l'obbligo della denuncia alla magistratura, all'ispettorato del lavoro e alla ASL".

Nell'elenco delle possibili e probabili malattie professionali sono presenti le malattie che possono essere causate da esposizione ad agenti chimici i quali sono suddivisi in base alle loro caratteristiche chimiche e che, in funzione delle loro proprietà tossicologiche, possono causare malattie professionali.

L'elenco presenta liste di malattie di molto probabile, bassa probabilità e possibile origine professionale per le quali esiste l'obbligo di denuncia ex articolo 169. Ciascuna di queste liste è suddivisa in gruppi e il gruppo 1 comprende in tutte e tre le liste, le malattie che sono derivate da esposizione a sostanze chimiche mentre nel gruppo 6 di tutte le liste sono presenti le malattie tumorali causate dalla esposizione alle sostanze cancerogene.

Le tabelle costituiscono liste chiuse che permettono di applicare il principio della presunzione legale della origine professionale. La rigidità del sistema è stata modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale 179/1988 che ha consentito il riconoscimento dell'origine professionale anche di malattie non tabellate, seppur con onere probatorio a carico del lavoratore, avviando il cosiddetto "sistema misto" confermato nel DL.vo 38/2000 (sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle).

Il lavoro di aggiornamento dell'elenco delle probabili malattie di origine professionale e delle malattie da inserire nella tabella per la presunzione di origine dovrà tenere nel dovuto conto gli aggiornamenti delle classificazioni delle sostanze e delle miscele e in funzione di esse valutare i nuovi scenari di esposizione.

## Bibliografia

- European Commission. *Information notices on diagnosis of occupational diseases (Health and Safety)*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities and European Chemicals Bureau; 1995.
- De Matteis A. La nuova tabella delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali* 2008;2:443-57.
- Romano D, Santos T, Gadea R. Trade Union Priority List for REACH authorisation. *J Epidemiol Community Health* 2010: [Epub ahead of print]
- Siemiatycki J, Richardson L, Straif K, *et al.* Listing occupational carcinogens. *Environ Health Persp* 2004;112:1447-58.
- Vigliani E. Tabella delle malattie professionali indennizzabili. [editoriale] *Med Lavoro* 1987;78(1):3-14.